

OGGETTO: L. R. 04/2003 - L.R 3/2010 – DCA 90/2010 – Art. 21 quinquies L. 241/90: Provvedimento di rigetto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20 Legge Regionale n. 04/2003 e DCA n. 0090/2010, dell'istanza di conferma del titolo di autorizzazione all'esercizio, rilasciato con provvedimento del Medico Provinciale n. 1736 del 07/05/1975 e di revoca dell'accreditamento provvisorio, rilasciato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1165/1997, in relazione al presidio sanitario denominato "Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Lucchetti Sergio", (P.IVA 00191090604), con sede legale ed operativa in Via Fiume, 24 – 03035 Fontana Liri (FR). - ASL Frosinone.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 22/3/2013, n. 53: "Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modificazioni;

VISTO l'atto di organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: "Conferma delle strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria"

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 è stato nominato, a decorrere dal giorno successivo alla presente Deliberazione, l'Arch. Giovanni Bissoni sub-commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421", in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

1. *“L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti...”*

2. *La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies ...”*

VISTA la legge 3 marzo 2003, n. 4 concernente: *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”*;

VISTO il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: *“Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi)”*;

VISTO l’art. 1 comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n.296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* che ha disposto quanto segue:

- *“le regioni adottano provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2008 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all’articolo 8-quater comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermate dagli accreditamenti definitivi di cui all’art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo”*,

successivamente modificato dal D.L. 30.12.2013, n. 150 che fissa al 31 ottobre 2014 il termine per l’adozione degli atti di accreditamento istituzionale;

VISTA la L.R. 10 agosto 2010, n. 3 *Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio* art. 1, commi da 18 a 26 – *“Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private.”*;

VISTO in particolare l’art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che:

- *“per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: *“Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3”*;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

CONSIDERATO altresì, che, come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: *"Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i"* con il quale è stato

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: *"Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo"*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: *"Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie"*.

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto *"Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti"*;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernente *"Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013"* art. 1, commi dal 123 al 126;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014, recante: *"Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori a sostegno delle famiglie"*;

VISTI, in particolare, i commi 73, 74, 75, 76, 77 dell'art. 2 della suddetta Legge Regionale n. 7/2014;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del *Commissario ad Acta* n. U00359 del 26/11/2014, recante: "L.R. n. 4/2003 - R.R. n. 2/2007 - *Directive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale.*";

VISTO il Decreto del *Commissario ad acta* n. U00413 del 26/11/2014, recante: "*Attuazione delle disposizioni previste dal DCA n. U00359 del 30.10.2014 concernente "Directive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale" - Atto ricognitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie previsto dall'art. 5, dell'agato "1", del DCA n. U00359/2014.*";

CONSIDERATO che il Rappresentante Legale del "Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Lucchetti Sergio", ha caricato la documentazione sul Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAASS), assunta con protocollo n. F5000656 del 10/12/2010;

TENUTO CONTO che in ottemperanza a quanto stabilito nel DCA n. 13/2011 sopracitato:

- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "*a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.*";

RILEVATO che a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata, la suddetta struttura risultava operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Autorizzazione Medico Provinciale n. 1736 del 07/05/1975;
- Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 1165/1997;

VISTA la nota del Direttore Generale della ASL di Frosinone, caricata sul Portale SAASS, prot. 14108 del 09.09.2014, con la quale si attesta: "*La non conformità del presidio denominato Laboratorio Analisi Dott. Lucchetti Sergio, con sede operativa in via Fiume 24 - 03035 Fontana Liri (FR), gestito dal Dott. Lucchetti Sergio (P.IVA 00191090604) con sede legale in via Fiume 24 - 03035 Fontana Liri (FR), in quanto risulta carente il requisito minimo di cui al DCA n. U0008/2011, paragrafo 3.1.1. essendo la superficie totale del laboratorio inferiore ai 100 metri quadrati richiesti.*";

VISTA la nota regionale prot. 558409 del 08.10.2014, con la quale la Regione Lazio ha comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, evidenziando che:

1. "*Sulla base di quanto verificato, il Direttore Generale della ASL Frosinone, acquisita la relazione della Commissione di verifica del 09/09/2014, sulla base delle verifiche del 08/06/2012 e 24/07/2012, ha espresso parere contrario alla conferma del titolo autorizzativo ed al rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo per il presidio Sanitario denominato "Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Lucchetti Sergio", precedentemente accreditato per l'attività di Laboratorio Generale di Base, in ragione della "mancanza dei requisiti minimi di superficie che risultano solo 97,97 mq, della mancanza documentazione che descrive prestazioni offerte e loro procedure, mancanza regolamento interno, mancanza manuale e raccolta procedure diagnostiche e dell' assenza del sistema di gestione di qualità";*
2. "*Si chiede alla Struutra in oggetto, di comunicare se le condizioni dell'immobile. sono invariate rispetto alla relazione della ASL di cui sopra.*";

VISTA la nota regionale prot. 558435 del 08.10.2014, con la quale si chiede alla ASL di Frosinone se vi sono state delle variazioni rispetto ai motivi ostatici comunicati con la relazione prot. prot. 14108 del 09.09.2014;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la nota del 25.10.2014, acquisita al protocollo regionale n. 604622 del 31.10.2014, con la quale il Dott. Lucchetti Sergio espone le sue controdeduzioni;

VISTA la nota regionale prot. 616810 del 06.11.2014, con la quale si pongono ulteriori criticità da verificare ed in particolare:

1. *“L’ambiente dedicato alla microbiologia, che il suddetto decreto stabilisce : “deve essere in un locale o spazio dedicato, provvisto di cappa a flusso laminare.”, risulta ricavato invece in un ambiente di passaggio;*
2. *Il servizio igienico dedicato al pubblico sembra di difficile utilizzo per persone portatrici di handicap;*
3. *Lo spogliatoio risulta ricavato in un ambiente di passaggio, corrispondente ad una delle uscite.”;*

VISTA la nota regionale prot. n. 705976 del 19.12.2014;

VISTA la nota ASL di Frosinone, prot. n. 455/SISP del 17.04.2015, acquisita al protocollo regionale n. 228629 del 27.04.2015;

VISTA la nota ASL di Frosinone, prot. n. 5418188 del 05.05.2015, acquisita al protocollo regionale n. 261504 del 13.05.2015, nella quale si dichiara: *“In riferimento alla nota di questo Servizio prot. 455/SISP del 17.04.2015 riguardante l’oggetto, si rimette in allegato copia della documentazione inoltrata a questo Servizio dal Dott. Lucchetti Sergio, nella quale risulta allegata la planimetria relativa al laboratorio di analisi riportante la data del Novembre ‘97. Si precisa che questa commissione ha effettuato, successivamente alla summenzionata data, diversi sopralluoghi presso la struttura di che trattasi accertando, fra l’altro, attraverso verifica tecnica effettuata dall’Ing. Mauro Palmieri in qualità di responsabile S.C. Patrimonio Tecnico immobiliare di questa ASL, che la superficie totale del laboratorio risulta inferiore ai 100mq previsti dalla vigente normativa. Si precisa altresì che da indagini esperite presso l’ufficio tecnico del Comune di Fontana Liri, non sono emerse autorizzazioni rilasciate dallo stesso comune finalizzate all’ampliamento del laboratorio di analisi di che trattasi.”;*

VISTA la nota regionale prot. n.264844 del 14.05.2015 con la quale la Regione Lazio ha comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90, evidenziando che:

- 1) *Si fa seguito alla nota prot. 5418158 del 05.05.2015, acquisito al prot. regionale n. 261504 del 13/05/2015 con la quale la ASL di Frosinone dichiara: “Si precisa che questa commissione ha effettuato, successiva alla summenzionata data, diversi sopralluoghi presso la struttura di che trattasi accertando, fra l’altro, attraverso verifica tecnica effettuata dall’Ing. Mauro Palmieri in qualità di Responsabile S.C. Patrimonio tecnico Immobiliare di Questa ASL, che la superficie totale del laboratorio risulta inferiore ai 100 mq previsti dalla vigente normativa.”;*
- 2) *“In ragione di quanto suesposto, non è possibile dare seguito alle Vostra istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio, e al rilascio dell’accreditamento istituzionale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20 Legge Regionale n. 04/2003 e DCA n. U00090/2010, per carenza dei requisiti minimi strutturali autorizzativi di cui al DCA n. U0008/2011.”;*
- 3) *“la S.V. ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento entro 10 giorni dalla notifica della presente.”;*

PRESO ATTO, della mancata presentazione, nei termini di legge, di memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimenti da parte del Rappresentante Legale del Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Lucchetti Sergio, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al rigetto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20 Legge Regionale n. 04/2003 e DCA n. 0090/2010, dell’istanza di conferma del titolo di autorizzazione all’esercizio, rilasciato con provvedimento del Medico Provinciale n. 1736 del 07/05/1975 e alla revoca dell’accreditamento provvisorio, rilasciato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1165/1997, in relazione al presidio sanitario denominato “Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Lucchetti Sergio”, (P.IVA 00191090604), con sede legale ed operativa in Via Fiume, 24 – 03035 Fontana Liri (FR). - ASL

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Frosinone, in persona del Rappresentante Legale, Dott. Lucchetti Sergio, nato a Fontana Liri (FR), il 01/04/1947, , poiché:

- *la struttura non possiede il requisito minimo autorizzativo di cui al DCA n. U0008/2011, par. 3.1.1 (superficie totale inferiore ai 100 mq);*

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento di:

- 1) rigettare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20 Legge Regionale n. 04/2003 e DCA n. 0090/2010, l'istanza di conferma del titolo di autorizzazione all'esercizio, rilasciato con provvedimento del Medico Provinciale n. 1736 del 07/05/1975 e di revocare l'accreditamento provvisorio, rilasciato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1165/1997, in relazione al presidio sanitario denominato "Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Lucchetti Sergio", (P.IVA 00191090604), con sede legale ed operativa in Via Fiume, 24 - 03035 Fontana Liri (FR). - ASL Frosinone, in persona del Rappresentante Legale, Dott. Lucchetti Sergio, nato a Fontana Liri (FR), il 01/04/1947, , poiché:
 - *la struttura non possiede il requisito minimo autorizzativo di cui al DCA n. U0008/2011, par. 3.1.1 (superficie totale inferiore ai 100 mq);*

Il presente provvedimento verrà notificato al legale rappresentante della struttura, all'Azienda USL di competenza, nonché al comune in cui insiste la struttura, a mezzo raccomandata/PEC e tramite pubblicazione sul sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Argomenti - Sanità";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Roma, il **08 GIU. 2015**

Nicola Zingaretti

